

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 439/10^e

2.1.0

03.06.19

Am

Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura

3^A COMM. CONSILIARE



2^A COMM. CONSILIARE

“Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16556 del 03.06.2019

Classificazione... 02 05

Relazione

La presente proposta di legge ha lo scopo di colmare un vuoto normativo nella nostra Regione sulla disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, fornendo un'organica disciplina regionale. Esigenza sentita da tempo, anche in considerazione dell'evoluzione e dei cambiamenti previsti livello nazionale per la normativa riferibile alla "disciplina delle attività nel settore funerario.

Questo vuoto normativo, non può essere più accettato, soprattutto se si pensa che il lutto va a colpire tutte le famiglie, indipendentemente dalla posizione sociale e dalla forza economica e oggi anche morire è diventato quasi proibitivo per i meno abbienti. Disciplinare il settore con regole certe e valide per tutti, garantisce il diritto dei più deboli ad avere assicurata una sepoltura dignitosa e, nel contempo, garantisce il settore da speculazioni economiche di qualsiasi natura. Speculazioni più volte rilevate nel mercato dell'offerta dei servizi funebri, in tutto il territorio nazionale. Questa nostra proposta, infatti, riflette e si allinea a quelle delle altre regioni e discende allo stesso modo dalla normativa nazionale di settore. Peraltro, è stata elaborata di concerto e condivisa dai rappresentanti del settore, nell'ottica di rispondere con soluzioni concrete ai problemi che da tempo si verificano.

Con la presente proposta si intende, quindi, disciplinare in modo dettagliato tutti gli aspetti della materia funeraria relativi al decesso delle persone, nel rispetto della dignità di ognuno, indipendentemente dalla fede religiosa e dall'appartenenza culturale, allo scopo di garantire a tutti il diritto di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.

Al fine di ottenere lo scopo prefisso, la presente proposta si sviluppa in 20 Articoli suddivisi in V Titoli, miranti a disciplinare l'intero comparto in tutte le sue fattispecie concrete stabilendo: i compiti della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie provinciali locali (ASP) come garanti dell'applicazione delle norme proposte, ma che a loro volta sono destinatari di regole ben precise da osservare. Nel contempo si definisce con precisione l'attività funebre, come servizio pubblico garantito da operatori professionalmente preparati dotati di autorizzazioni all'esercizio dell'attività, nonché alla disponibilità di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, al fine di evitare eventuali danni ai consumatori che vi si rivolgono

Alla luce dei cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni, il titolo V è dedicato alla cremazione e alla destinazione finale delle ceneri nonché alla loro dispersione, nel rispetto delle ultime volontà del defunto e della sua libertà di scelta, ma anche nel rispetto della salute pubblica e della coscienza delle persone coinvolte La proposta consta di 20 articoli suddivisi in V titoli:

TITOLO I FINALITÀ E DEFINIZIONI

ART. 1.

(Finalità, principi e ambito di applicazione).

1. La Regione Calabria, assicura la dignità delle scelte personali in materia di disposizione del proprio corpo nell'evenienza del decesso, in un quadro di rispetto delle idee, delle convinzioni e dei sistemi valoriali.
2. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito funebre e di polizia mortuaria, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi e di uniformare le attività pubbliche e gestionali ai principi di evidenza scientifica, efficienza, economicità ed efficacia delle prestazioni, tenuto conto degli interessi pubblici preordinati alla tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sicurezza.
3. In particolare, la presente legge:
 - a. definisce le funzioni della Regione e degli enti locali e individua i compiti dei comuni e delle aziende sanitarie provinciali (ASP), le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze;
 - b. disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, anche per quanto attiene ai profili igienico-sanitari;
 - c. armonizza, nell'ambito della polizia mortuaria, le attività certificate, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;
 - d. regola le condizioni e i requisiti per l'esercizio delle attività mortuarie e funebri affinché le stesse siano svolte nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge:
 - a. per « salma » si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;
 - b. per « cadavere » si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;
 - c. per « resto mortale » Si definisce il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.
 - d. per « attività di polizia mortuaria » si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge;

e. per « servizi funebri » si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:

1. disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;

2. preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;

3. trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;

4. ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione;

5. eventuale gestione di case funerarie;

f. per « attività necroscopiche » si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in esse:

1. dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente, gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, con criteri di turnazione, a soggetti in possesso delle prescritte certificazioni di impresa funebre che provvede:

1.1 in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero che la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per « disinteresse » si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

1.2 su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del Servizio sanitario nazionale;

2. dal servizio sanitario provinciale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della ASP di riferimento;

g. per « attività cerimoniale funebre » si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:

1. per « casa funeraria » si intende la struttura privata gestita da soggetti certificati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate e sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale;

2. per «sala del commiato» si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;

h. per «trasporto funebre» si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre;

TITOLO II COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

ART. 3. *(Compiti e attribuzioni della Regione)*

1. La Regione esercita compiti di riordino, indirizzo, coordinamento e controllo, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.
2. La Giunta Regionale concorre a definire, entro 60 giorni, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:
 - a. i requisiti delle autorimesse;
 - b. i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri;
 - c. le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri certificate, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

d. le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.

ART. 4.

(Compiti e attribuzioni dei comuni).

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

- a. rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
- b. assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c. adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle sale del commiato e delle case funerarie;
- d. assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- e. esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;
- f. esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle ASP.

ART. 5.

(Riordino territoriale).

L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto al riordino territoriale al fine di assicurare le migliori funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza nel rispetto della legge nazionale vigente.

ART. 6.

(Compiti delle aziende sanitarie Provinciali (ASP)).

1. Le ASP, nei limiti delle proprie competenze:
 - a. assicurano il servizio di medicina necroscopica;
 - b. impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica;
 - c. esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico- sanitari;
 - d. rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge.

TITOLO III
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

ART. 7.
(Attività funebre).

1. L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:
 - a. disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri;
 - b. vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c. preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
 - d. trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
 - e. recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - f. eventuale gestione di case funerarie.

2. L'esercizio dell'attività funebre è consentito unicamente a ditte individuali e/o a società in possesso dell'apposita certificazione rilasciata dal comune ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della perduranza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalla regione e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.
3. Il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, sono vietati e perseguibili.
4. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale deve essere svolta solo nelle sedi di imprese funebri certificate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali, crematori e di cimiteri.

6. Al fine di tutelare l'utenza dei servizi funebri, l'attività funebre è incompatibile con:
 - a. la gestione del servizio cimiteriale;
 - b. la gestione del servizio obitoriale;
 - c. la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche e sia private;

d. il servizio privato di ambulanza in entità pubblica di emergenza sanitaria (Servizio Emergenze 118), il servizio pubblico del trasporto sangue e organi.

7. Il comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per lo svolgimento l'esercizio dell'attività funebre.

ART. 8.

(Impresa funebre).

1. I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.

2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita certificazione comunale rilasciata dal comune previo istruttoria in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della presente legge.

3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

4. Le imprese funebri, non possono esercitare attività private in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale e al trasporto sanitario come servizio pubblico di Emergenza Sanitaria data in convenzione, al trasporto di organi, sangue e pazienti dializzati e sono obbligate alla separazione societaria. La separazione societaria è intesa come svolgimento distinto, con società e/o con soggetto, dotati di separata personalità giuridica, di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse, diverse da quelle riconducibili a soggetti che svolgono attività funebre.

5. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e assimilabili e di obitori. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 9.

(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati).

1. Ogni impresa funebre, per poter svolgere la propria attività deve essere in possesso di specifico titolo autorizzatorio rilasciato previo presentazione di dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, co. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, poi sostituita, con norma statale, con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ad efficacia immediata. La SCIA deve documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

a. una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa Partita Iva;

b. un mezzo funebre, con relativa idoneità sanitaria (di proprietà o tramite Leasing) adibito al trasporto di salme e di cadaveri e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa nazionale vigente verificati dalle ASP. Tali autorimesse devono disporre di adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell'abitacolo può essere effettuato all'esterno dell'impresa presso autolavaggi autorizzati.

c. un Responsabile, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro con il richiedente, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stessa.

d. un operatore funebre, abilitato anch'egli alla trattazione delle pratiche amministrative, stabilmente assunto con regolare contratto di lavoro con il richiedente, che può anche coincidere con il socio/socio familiare prestatore d'opera che svolga nell'impresa attività lavorativa e continuativa.

2. I requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) non possono essere ottenuti ricorrendo ad accordi con altre imprese funebri certificate, ATI o Contratti di rete.

Per svolgere il servizio di trasporto e cerimonia:

a. L'impresa che effettua il trasporto funebre e la cerimonia, in maniera autonoma deve disporre di personale dipendente numericamente necessario a svolgere il servizio nel rispetto delle norme nazionali sul lavoro e sulla sicurezza dei lavoratori.

b. L'impresa in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1 a)b)c)d), in maniera trasparente e col consenso della famiglia, ottenuto tramite formale mandato, può appaltare il trasporto funebre per la cerimonia ad altra impresa funebre certificata in possesso autonomo dei requisiti di cui al successivo comma c); la stessa svolgerà il servizio di trasporto funebre col proprio rischio d'impresa, tramite contratto genuino, il servizio ad essa commissionato, nel rispetto delle norme nazionali in materia di appalto, lavoro e sicurezza dei lavoratori. Il servizio di trasporto funebre è eseguibile, previo formale assenso della famiglia del defunto, ricorrendo a partecipazioni, ad aggregazioni aziendali quali consorzi e società consortili, in possesso autonomo dei requisiti di cui al successivo comma c).

c. I soggetti che con i contratti previsti alla lettera b) garantiscono il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere la cerimonia funebre ad altri esercenti, devono possedere la disponibilità autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, delle seguenti dotazioni minime adeguate alle attività svolte: almeno 8 operatori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. A fronte di ogni contratto stipulato con imprese funebri, dopo il quindicesimo, è previsto l'incremento di una unità di personale. A fronte di ogni quattro contratti stipulati con imprese funebri, oltre il quindicesimo, è previsto l'incremento di un'auto funebre.

3. Il Titolare/socio o responsabile, può svolgere anche le mansioni di necroforo.

4. Le Figure professionali del personale dell'Impresa Funebre sono:

a) Responsabile abilitato al disbrigo delle pratiche amministrative/addetto alla trattazione degli affari;

b) Necroforo, col ruolo di svolgere la preparazione del defunto, la sua sistemazione nel feretro, la sigillatura, oltre la movimentazione dei feretri e l'organizzazione della cerimonia;

5. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate in Comuni diversi da quello ove è stata presentata la SCIA, non comporta il rilascio di ulteriori *certificazioni* all'esercizio dell'attività funebre: le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, verranno rilasciate previa dimostrazione del possesso della certificazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede principale l'impresa. Tali sedi devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività, il cui nominativo va comunicato al Comune competente.

6. Le imprese funebri, esistenti prima della pubblicazione sul BurC della presente legge, hanno 60 giorni di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente testo, ripresentando una Scia, per variazioni Agenzia di Affari, presente sul portale Calabria Suap, integrando con un'autocertificazione il possesso dei requisiti presenti nel testo, ciò consentirà ai Comuni di provvedere alla verifica di quanto autodichiarato. Spetta ai soggetti esercenti l'attività funebre autocertificare annualmente la perduranza dei requisiti di cui ai commi precedenti.

ART. 10.

(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti la professione sono d'obbligo alle imprese tutte presenti sul territorio della Regione.

2. I titolari e i dipendenti delle imprese funebri certificate, con comprovata esperienza lavorativa, superiore a 5 anni, dovranno effettuare metà delle ore stabilite, per ogni figura professionale ricoperta, definite dalla Giunta Regionale; coloro con meno di 5 anni di esperienza lavorativa certificata, seguiranno l'orario pieno delle ore stabilite. In attesa dei regolamenti di attuazione sulla formazione professionale, che indicheranno le ore e le materie trattate, le imprese funebri potranno continuare a svolgere l'attività funebre provvedendo ad avviare il personale allo specifico corso professionale non appena verranno pubblicati i regolamenti facenti capo alla formazione ed entro un anno dalla loro pubblicazione.

3. L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi ha riportato:

a. condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

b. condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;

c. condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d. condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e. sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f. contravvenzioni accertate e definitive per violazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206;

g. contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.

4. Le condizioni ostantive di cui al comma 3 si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale.

ART. 11.

(Accertamento dei requisiti).

1. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai comuni e dalle ASP esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, le imprese, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Burc della presente legge, devono munirsi della certificazione attestante il possesso dei requisiti.

3. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata annualmente dai Comuni, ai quali spetta la verifica, scadrà il giorno successivo a quello della data di rilascio dell'anno seguente.

4. La certificazione ha validità annuale, dovrà essere validata ripresentando presso il Comune dove si esercita l'attività suddetta, un'autocertificazione che attesti la continuità e la persistenza dei requisiti previsti all'art. 9 per l'anno in corso, e solo in caso di variazioni strutturali o logistiche ripresentare una nuova Scia.

5. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

ART. 12.

(Mandato).

1. Il comune, avvalendosi delle ASP per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione delle tariffe, ad esclusione delle seguenti prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale:

- a. servizio funebre obbligatorio di cadaveri, nei casi di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero nel caso di disinteresse;
- b. servizio obbligatorio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ovvero in abitazione o in luogo privati, a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria.

2. Il contratto di servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre certificata.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 ha luogo nella sede, principale o secondaria, dell'impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo, purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura nonché di strutture socio-sanitarie pubbliche o private e cimiteri. È vietato l'uso di sedi e di uffici mobili.

4. È fatto divieto a chiunque di segnalare o comunque di portare a conoscenza di imprese funebri il decesso di persone. È altresì fatto divieto al personale adibito a ente pubblico, a strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche o private, a strutture deputate ai pubblici servizi e a gestori di un servizio di ambulanze di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati.

ART. 13. (*Trasporti funebri*).

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria, la casa del defunto o di un suo familiare ed eccezionalmente in altri luoghi, per il tributo di speciali onoranze, entro 24 ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o no intervenuto l'accertamento della morte, con la certificazione cui al comma 10, nel rispetto delle norme sanitarie e in tutto il territorio regionale.

2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo ove questo è stato sigillato al luogo di destinazione, sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, previamente autorizzato dal comune.

3. Il trasporto di salma o di cadavere previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione e deve essere effettuato con un'autofunebre e con personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.

4. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

- a. l'identità del cadavere;
- b. che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c. i nominativi dei necrofori utilizzati e i dati dell'auto funebre che materialmente eseguono il trasporto.

5. L'addetto al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti e ne è responsabile, redige il verbale di verifica in duplice originale: un esemplare deve sempre accompagnare il feretro fino a destinazione e l'altro è conservato dall'incaricato del trasporto. La chiusura del feretro può essere fatta esclusivamente da personale necroforo e/o da addetto dell'impresa previamente formato. Il comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al comune in cui è avvenuto il decesso.
6. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso e si applicano le norme previste dai trattati internazionali vigenti.
7. Qualora il decesso avvenga presso una struttura sanitaria, una casa di riposo ovvero istituti pubblici o privati il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse strutture è effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non riveste la qualità di esercente di attività funebre o a esso collegata.
8. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la raccolta e la decorosa composizione nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la sosta per cerimonie civili o religiose, e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
9. I comuni controllano che, nello svolgimento dei trasporti funebri, e delle operazioni cimiteriali, sia presente un numero di addetti pari a quanto individuato nei documenti di valutazione dei rischi predisposti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
10. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussista pericolo per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato e/o malattie infettive, dopo l'igienizzazione della salma e dopo che siano stati tolti aghi, sondine e cateteri (se il decesso avviene presso strutture sanitarie pubbliche o private), la possibilità del trasferimento della salma, in tutto il territorio regionale, con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del periodo di osservazione, presso strutture obitoriali, case funerarie certificate, abitazione del defunto o di un suo familiare, previa richiesta degli stessi familiari; la visita necroscopica, se non già eseguita prima del trasporto attiene all'ASP del luogo in cui si svolge il residuo periodo d'osservazione.
11. La certificazione di cui al comma 10 è titolo valido per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione da parte del soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica certificata, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma, nonché alla ASP competente per il luogo di destinazione della stessa.
12. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche in via telematica certificata, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma, nonché alla ASP competente per il luogo di destinazione della stessa. Qualora non sia stato fatto nel luogo del decesso, il comune di destinazione della salma deve dare notizia al medico necroscopo per effettuare l'accertamento di morte che è trasmesso, anche in via telematica, al comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione necessaria. Nel caso di trasporto presso l'abitazione del defunto o di un suo familiare sarà l'impresa incaricata a trasmettere quanto sopradetto e a svolgere le comunicazioni e gli atti obbligatori.

13. In caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta altresì le cautele da osservare in concreto.

14. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

15. Il trasporto di resti mortali da un cimitero all'altro o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.

16. Ogni trasporto funebre di salma o di cadavere è svolto a pagamento, previo incarico di chi lo commissiona da un soggetto esercente l'attività funebre. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone; per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 1.1) e 1.2), i costi sono a carico del comune dove ha avuto luogo il decesso.

17. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso sanitario e comunale.

18. La chiusura e il sigillo feretro, in cera lacca o adesivo, riportante i dati dell'impresa che trasporta il cadavere e che ne attesti l'integrità della chiusura, apposto sul coperchio per i trasporti nell'ambito comunale, fuori comune, fuori regione e fuori nazione, che non rientrano nella fattispecie dei trasporti a cui l'art. 13 commi 10 e 11, sono demandati all'impresa funebre che ne effettua il trasporto e la stessa ne è responsabile sotto il profilo civile e penale. La puntura conservativa nel periodo imposto dalla norma nazionale, dovrà essere effettuata, in maniera da garantire la sicurezza sulla salute dell'addetto, da personale necroforo o da personale sanitario pubblico o privato.

ART. 14.

(Case funerarie e servizi mortuari).

1. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, è consentita ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'art.9 comma 1, previo SCIA, in piena autonomia del soggetto gestore per quanto riguarda gli orari di apertura in funzione dei servizi richiesti dai dolenti, gli orari di fissazione dei funerali e l'organizzazione aziendale.
2. L'accesso a una casa funeraria avviene su richiesta del familiare del defunto o di un altro soggetto avente titolo.
3. Per l'esercizio delle attività, le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, integrate da quanto previsto dalla presente legge.
4. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei

percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori ed un parcheggio per questi ultimi. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:

- a. locale di osservazione o di sosta delle salme ;
- b. camera ardente o sala di esposizione;
- c. locale di preparazione dei defunti;
- d. servizi igienici per il personale;
- e. servizi igienici per i dolenti;
- f. sala per onoranze funebri al feretro;
- g. almeno o una cella frigorifera, o una sala climatizzata o un apparecchio climatico per la conservazione delle salme;
- h. deposito per i materiali;
- i. rimessa funebre anche esterna alla struttura-
- j.uffici.

6. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nei crematori e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private e assimilabili per lo svolgimento dei servizi mortuari.

7. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), costituiscono servizi della struttura sanitaria; e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che a nessun titolo possono essere esercenti di attività funebri o soggetti a essi collegati o in qualsiasi modo ad essi riconducibili.

ART. 15.

(Attività collaterali e integrative).

1. Le imprese funebri, qualora effettuino altre prestazioni di servizio o cessione di beni rispetto a quelle definite dal presente titolo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti relativi alle singole prestazioni di servizio o cessioni di beni.

ART. 16.

(Vigilanza e sanzioni).

1. I comuni e le ASP vigilano e controllano l'osservanza delle norme per le attività funebri nel territorio di riferimento.

2. Gli oneri per la vigilanza e per il controllo sono coperti da risorse proprie dei comuni e delle ASP e dai proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo.
3. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
4. Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13 sono soggette, a seconda della gravità, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.
5. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 12, le sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo sono duplicate.
6. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 12 comportano altresì la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. In caso di violazioni particolarmente gravi è altresì disposta la revoca all'esercizio dell'attività.
7. Sono fatte salve le fattispecie costituenti reati relative alle violazioni delle disposizioni della presente legge.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

ART. 17

(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri).

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia.
2. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto espressa in uno dei modi previsti solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura.
3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che individuano apposite aree cimiteriali a ciò destinate. Tali aree possono essere sostitutive del cinerario comune previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.

4. La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. in montagna e in natura, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;
- b. in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;
- c. nei laghi, a oltre 100 metri dalla riva;
- d. nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

5. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

7. In caso di affidamento personale, l'ufficio del comune ove le ceneri saranno conservate annota, nel registro previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 del presente articolo e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferire la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario è tenuto a comunicare l'avvenuto conferimento dell'urna al comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È altresì ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.

8. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

9. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il comune dove si trova l'urna deve rilasciare apposita autorizzazione al trasporto. L'autorizzazione deve recare le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.

10. Per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto a feretro chiuso e per garantire un dignitoso commiato, nell'ambito dei crematori sono predisposte apposite sale del commiato, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

TITOLO V
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E FINALI

ART. 18
(Disposizioni di adeguamento).

1. La Regione comunica, con la pubblicazione telematica della presente Legge, ai Comuni quest'ultima, per definire le linee di indirizzo cui si devono attenere per il recepimento della presente nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURC.

2. Con apposito regolamento sono definite le norme di attuazione su:

- a. locali di osservazione e obitori, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate;
- b. prescrizioni tecniche per la casa funeraria e le sale del commiato;
- c. le modalità per la formazione e l'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge.
- d. la realizzazione di un elenco telematico regionale delle imprese certificate esistenti su tutto il territorio regionale.

3. La modulistica uniforme da utilizzare in tutto il territorio della Regione, viene inserita nel presente testo in vari allegati:

Elenco certificati e modelli:

CERTIFICATO a.1: CERTIFICAZIONE MEDICA PER IL TRASPORTO SALMA

CERTIFICATO a.2: ACCERTAMENTO NECROSCOPICO

CERTIFICATO a.3: CREMAZIONE

MODELLO b.1: AVVISO DI MORTE

MODELLO b.2: CONSTATAZIONE DI MORTE

MODELLO b.3: MANDATO AD IMPRESA FUNEBRE

MODELLO b.4: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE IN ALTRO COMUNE

MODELLO b.4.1: AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE FUORI DAL COMUNE DI DECESSO

MODELLO b.4.2: VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO DI CADAVERE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

MODELLO b.4.3: VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO DI CADAVERE FUORI COMUNE

MODELLO b.5: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

MODELLO b.5.1: AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE NELL'AMBITO DEL COMUNE DI DECESSO

MODELLO b.6: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E CREMAZIONE DI CADAVERE/RESTI MORTALI, AL TRASFERIMENTO E ALLA DISPERSIONE/AFFIDAMENTO/SEPPELLIMENTO DELLE CENERI

MODELLO b.7: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E CREMAZIONE DI CADAVERE/ RESTI MORTALI, AL TRASFERIMENTO E ALLA DISPERSIONE/AFFIDAMENTO/SEPPELLIMENTO DELLE CENERI

MODELLO b.8: VERBALE DI DISPERSIONE DELLE CENERI

4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, si disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria coordinate con le norme nazionali vigenti.

Art. 19
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.20
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Relazione finanziaria

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale, e nel contempo disciplina l'esercizio dell'attività funebre degli operatori professionali del settore e non sono previsti oneri, né occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria.

I titoli I (finalità e definizioni), II (competenze e attribuzioni), III (disciplina dell'attività funebre), IV (disciplina delle attività cimiteriali e della cremazione), sono meramente regolamentari e di indirizzo, mentre i controlli sanitari sono affidati alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni del SSN, del SSR e alle Aziende Sanitarie di competenza e, ancora, in materia ambientale agli enti nazionali preposti e all'ente ARPACAL.

Quanto sopra descritto, non comporta nessun costo aggiuntivo per l'ente Regione.

Invero, gli oneri per i privati sono attribuiti di norma a loro stessi e gli eventuali altri oneri sono da considerarsi di norma (come peraltro già accade) a carico dei comuni, come nel caso di "disinteresse dei congiunti".

Inoltre, per quanto riguarda la gestione (compresi gli oneri) dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali, la stessa è demandata ai Comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge, della normativa nazionale e dall'Unione Europea.

Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria"

Tab.1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spesa	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Non comporta spese in quanto: Si regolamentano le finalità e le definizioni (Titolo I - Art. 1-2)	c	p	0,00
2	Non comporta spese in quanto: Si definiscono le competenze e le attribuzioni (Titolo II - Art- 3-6)	c	p	0,00
3	Non comporta spese in quanto: Si disciplina l'attività funebre (Titolo III Art. 7-16)	c	p	0,00
4	Non comporta spese in quanto: Si disciplinano le attività cimiteriali e della cremazione (Titolo IV Art. 17)	c	p	0,00
5	Non comporta spese in quanto: sono disposizioni di adeguamento finali (Art. 18 - 20)	c	p	0,00

Tab.2 - Copertura finanziaria:

n. U/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00

DICHIARA

che il trasporto avverrà in data _____ alle ore _____ a mezzo di autofunebre targata _____ condotta da _____;

che il trasporto della salma del/la defunto/a suddetto/a è effettuato conformemente alle prescrizioni previste dall'art. 13 della L.R. n.22/2018 con la salma riposta in contenitore non sigillato;

che la salma sarà posta in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita come stabilito dall'art. 13, comma 10, L.R. n. 22/2018.

Il dichiarante

_____, li _____

Il sottoscritto (3) _____ nella sua qualità di _____ della struttura _____ sita in _____ dichiara di ricevere la salma sopraindicata il giorno _____ alle ore _____.

Il dichiarante

L'addetto al trasporto

Note per la compilazione:

1. Il modulo va compilato a cura del medico curante o del medico, dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso;
2. L'addetto al trasporto deve inviare il modulo, a mezzo fax, e-mail o servizio postale al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma e alle AA.SS.PP. competenti per territorio;
3. Il responsabile dell'obitorio, della struttura per il commiato o del servizio mortuario deve dare notizia della ricezione della salma al Comune ove è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione della salma e alle AA.SS.PP. competenti per territorio; per il trasferimento presso abitazione privata o luogo di culto, i predetti adempimenti sono a carico dell'impresa funebre.

REGIONE CALABRIA – ASP

CERTIFICAZIONE MEDICA PER IL TRASPORTO SALMA

All'Ufficio dello Stato Civile del Comune di _____
e del Comune di _____All'Azienda Sanitaria Provinciale di _____
e di _____

Il sottoscritto Medico curante Dr./Dr.ssa (1) _____

Dipendente/Convenzionato con la ASP _____

DICHIARA CHE

il/la sig./ra _____ nato/a _____

a _____ il _____ cittadinanza _____

codice fiscale _____

residente a _____

via _____ n. _____

stato civile _____

con/di _____

E' DECEDUTO/A il giorno _____ alle ore _____ presso _____

E' ESCLUSO il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

LASALMA PUÒ ESSERE TRASPORTATA senza pregiudizio per la salute pubblica.
Il trasporto, come da richiesta dei familiari acquisita agli atti, sarà effettuato presso: Abitazione privata in via _____ a _____ Obitorio sito in via _____ a _____ Casa Funeraria autorizzata sita in via _____ a _____ Luogo di culto idoneo sito in via _____ a _____ Servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private in via _____ a _____

_____, il _____ Il Medico _____

Il sottoscritto (2) _____ nella sua qualità di titolare/responsabile della conduzione dell'Impresa
Funebre _____ con sede a _____ in
via _____ autorizzazione n. _____ del _____ rilasciata dal Comune
di _____Vista la richiesta di trasferimento della salma sopra indicata, effettuata dal sig. _____
in qualità di avente titolo

REGIONE CALABRIA – ASP

Unità Operativa di Medicina Legale

ACCERTAMENTO NECROSCOPICO

Cognome e nome del defunto _____

residente a _____ (____) via _____

nato/a a _____ il _____

Deceduto presso : Domicilio Ospedale o casa di cura Altro _____

indirizzo: _____

data di morte: Giorno _____ Mese _____ Anno _____ ora _____

MORTE PER CAUSA NATURALE

Causa iniziale _____

Eventuali condizioni _____

Altri stati morbosi _____

MORTE PER CAUSA VIOLENTA

 Accidentale Infortunio sul lavoro Suicidio Omicidio

Descrizione lesione _____

Malattie o complicazioni conseguenti alla lesione _____

Stati precedenti che hanno contribuito al decesso _____

Mezzo o modo con quale la lesione è stata determinata _____

I dati relativi alla causa di morte sono / non sono rilevati da scheda ISTAT

Redatta dal Dott. _____, il sottoscritto medico necroscopo dichiara di aver visitato

il cadavere sopra identificato alle ore _____ del giorno _____ nel luogo indicato e di

avere accertato i caratteri di una morte reale.

Eventuali rilievi o comunicazioni _____

Eseguito ECG dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____

Periodo di osservazione 24H 48H

Altro _____

_____, li _____

Il Medico necroscopo

REGIONE CALABRIA – ASP

Unità Operativa di Medicina Legale

IL MEDICO NECROSCOPO

Vista la richiesta presentata da _____ nato/a a _____
 il _____ in qualità di _____;
 di sottoporre a cremazione il cadavere di _____
 deceduto/a in questo Comune in data _____ alle ore _____
 per _____

Visto l'art. 79 del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

Visto la Legge Regionale n.;

Visto(1):

- la scheda di morte ISTAT redatta dal Dott. _____ in data _____
 dalla quale si esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
- quanto riportato nel registro delle cause di morte agli atti di quest'Ufficio, relativamente alla
 causa di morte del predetto defunto che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
- il nulla osta rilasciato dalla competente Autorità Giudiziaria in data _____

CERTIFICA

che il cadavere di _____ può essere cremato, salvo il
 rilascio dell'autorizzazione di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90 e
 ai sensi della L. R. .

Si da atto che(1) :

- il cadavere non è portatore di pacemaker;
- il cadavere era portatore di pacemaker e questo è stato rimosso, come risulta da attestazione a
 firma

di _____

Rilasciato a _____ il _____

IL MEDICO NECROSCOPO

 Timbro e firma leggibile

ALL'UFFICIO STATO CIVILE DEL COMUNE DI _____

AVVISO DI MORTE

Con il presente atto il sottoscritto _____

Nella sua qualità di (1)

 Medico curante familiare del defunto medico delegato dal direttore di Ospedale, Istituto altro (specificare)**DICHIARA**Che il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ alle ore _____
nel Comune di _____ nell'abitazione posta in via _____ al n. _____ nell'Istituto sito in via _____ al n. _____ nella pubblica via _____**E' DECEDUTO**

COGNOME _____ NOME _____

Che era nato a _____ () il _____

Era residente nel Comune di _____ stato civile : _____

Professione _____ Codice Fiscale _____

DICHIARA INOLTRE CHE su allegato modello predisposto dall'ISTAT ha indicato la malattia che ne ha causato il decesso (2) la salma trovasi all'indirizzo sopra indicato a disposizione del medico necroscopo al quale compete anche la denuncia della causa di morte in quanto persona deceduta senza assistenza medica (3) la salma è stata trasferita presso __________, li _____
Firma leggibile del dichiarante

Il presente avviso è stato consegnato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di: _____

Alle ore _____ del giorno _____ quale documento allegato all'atto di morte n. _____

Parte _____ Serie _____ Anno _____

(1) Art. 138 R.D. 9.7.1939 n. 1238: La dichiarazione di morte è fatta entro ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato nel comma precedente, all'ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140.

(2) Art. 1 D.P.R. 10.09.1990 n. 285: I medici a norma dell'art. 102, sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

(3) Art. 1 D.P.R. 10.09.1990 n. 285: Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. Art. 4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.

CONSTATAZIONE DI MORTE

Il Sottoscritto Dott. _____ certifica che il giorno

___/___/___ alle ore _____ in località (domicilio, pubblica via, ecc.) _____

ha constatato l'avvenuto decesso di _____

identificato con (carta d'identità, patente ecc.) _____ nato il

___/___/___ a _____ residente a _____

via _____ n. _____ trattasi/non trattasi di morte per cause

naturali a giudizio del sottoscritto

dovuto a : _____

avvenuta presumibilmente alle ore _____ del giorno ___/___/___.

_____ li _____

II MEDICO

MANDATO AD IMPRESA FUNEBRE (art. 12, commi 2 e 3, L.R.)

Il sottoscritto richiedente il servizio funebre

Cognome e nome del richiedente	Sesso	Codice fiscale del richiedente	N. Documento di identità	
Comune di nascita del richiedente	Prov.	Data di nascita	Telefono del richiedente	Cittadinanza del richiedente
Comune di residenza del richiedente	Prov.	Indirizzo del richiedente		

In qualità di _____ del/la defunto/a

Cognome e nome del defunto	Sesso	Cognome e nome coniuge del defunto	Codice fiscale del defunto	
Comune di nascita del defunto	Prov.	Data di nascita	Data e ora di morte	Stato civile del defunto
Comune di residenza del defunto	Prov.	Indirizzo del defunto		
Anno di matrimonio	Altro			

sollevando tanto l'Impresa incaricata quanto il Comune da eventuali pretese da parte di altri parenti aventi titolo

INCARICA

La sotto indicata Impresa di effettuare secondo quanto pattuito:

l'espletamento di tutte le pratiche il servizio funebre comprese quindi le anticipazioni verso il Comune (diritti, corrispettivi, concessioni e operazioni cimiteriali) e verso gli altri Enti (ASP, etc.); nel caso di agenzia d'affari terza specificare la denominazione _____

di fornire, sia direttamente che tramite terzi: denominazione impresa per trasporto disgiunto _____, i servizi inerenti il funerale (sistemazione salma, fornitura feretro, trasporto e servizio necroforico, necrologie, manifesti, fiori, ricordini, eventuali sistemazioni della sepoltura ove necessario e consentito);

Data e ora della sottoscrizione _____

Firma del richiedente _____

Informativa ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 – "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali"

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Comune, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

- Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della pratica cui è allegata la dichiarazione;
- Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettuare il servizio stesso;
- I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati;
- I dati stessi non saranno comunicati a terzi;
- gli Interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del trattamento;

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA ai sensi D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto _____ In qualità di (ai sensi art. 115 T.U.L.P.S. e art. 16 D.Lvo 112/98)
OBBLIGATORIO BARRARE CASELLA Titolare Licenza Pubblico Servizio Rappresentante di Pubblico Servizio dell'Impresa

ATTESTA

- che la firma del richiedente è stata apposta in sua presenza e che ha provveduto all'accertamento dell'identità del richiedente mediante presa visione del documento sopra indicato
- che il presente contratto è stato stipulato:
 - presso la sede dell'impresa principale secondaria
 - presso il domicilio del richiedente per sua esplicita richiesta;

Firma e timbro dell'Impresa

Firma di accettazione del richiedente

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE IN ALTRO COMUNE
(art. 9 e 13, L. R.)

MARCA DA BOLLO

AL Sig. SINDACO del COMUNE di _____

Il Sottoscritto _____ nato a _____
() il _____ residente in _____ ()
Via _____ n° _____ nella qualità di (1)
_____ dell' Impresa Funebre denominata
_____ con sede in _____

() Via _____ N° _____
consapevole che in caso di dichiarazione mendace e falsità negli atti, saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal Codice Penale come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 2000

CHIEDE

ai sensi degli artt.19, 23, 24 e 30 e seguenti del D.P.R. del 10 settembre 1990, n.285, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e degli artt. 9 e 13 della L.R. n. L'AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DEL CADAVERE DI:

_____ nato a _____
() il _____ in vita residente a _____ ()
in Via _____ N° _____ e deceduto in questo Comune il
_____ alle ore _____ in Via _____ N° _____
Il trasporto del cadavere sarà effettuato giorno _____ alle ore _____ per il Cimitero di _____

Nel tragitto è prevista la sosta presso la Chiesa o altro luogo di culto per lo svolgimento della funzione religiosa.

INOLTRE DICHIARO CHE

L'Impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____;

E' munita del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività funebre e del Disbrigo Pratiche;

Il trasporto sarà eseguito da _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____ () quale incaricato del trasporto utilizzando il carro funebre contraddistinto dalla targa _____ e munito delle autorizzazioni come previste dalla legge.

Per la movimentazione del Feretro verranno impiegati i seguenti operatori funebri regolarmente assunti come previsto dal CCNL e nel rispetto del D.L.gs 81/2008 integrato dal D.Lgs 106/2009:

Nome e Cognome	Nato a	Il	Residente	Assunto il

_____ li _____

Il Richiedente

(1) Indicare a secondo dei casi : Titolare - Socio - Amministratore - Procuratore - Dipendente - Delegato dell' Impresa di Onoranze Funebri

**AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE FUORI DAL COMUNE DI
DECESSO (DPR 285/90, L.R.)**

MARCA
DA BOLLO

COMUNE di _____ (____)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Vista la domanda presentata da _____ in data _____
per ottenere l'autorizzazione al trasporto dal Comune di _____ al
Cimitero del Comune di _____ del Cadavere di _____ per
essere tumulato/inumato.

Visto il certificato Necroscopico rilasciato dal Dott. _____ medico dell'A.S.P.;

Vista l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile in data _____;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 Settembre 1990 n° 285 e la L.R. n;

AUTORIZZA

L'impresa funebre _____ con sede a _____
al trasporto del cadavere di _____

Sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, il trasporto si
effettuerà il giorno _____ con partenza alle ore _____ con carro funebre targato
_____ l'incaricato del trasporto è il Sig. _____ e con
personale per la movimentazione:

_____; _____;
_____; _____.

La presente autorizzazione dovrà accompagnare l'incaricato del presente trasporto funebre ed
essere esibita a qualunque richiesta delle autorità competenti; quindi dovrà essere consegnata al
Custode del Cimitero.

_____ li _____

Timbro

Il Funzionario Incaricato

VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO DI CADAVERE NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

Dichiarazione di eseguite prescrizioni in conformità all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e all'art.9 Circ. Min. 24/1993 e alla Legge Regionale n. art. 13 sui trasporti funebri.

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ in Via _____ in qualità di _____ dell' Impresa di Onoranze funebri _____ con sede in _____, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.L.P.S., chiamato ad eseguire il trasporto del cadavere di _____ nato a _____ Il _____ e deceduto il _____ in via _____ del Comune di _____ al Cimitero del Comune di _____, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell' art. 358 C. P. e s.m., consapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARO

1) Che il feretro contenente il cadavere del/la defunto/a suddetto/a, trascorso il prescritto periodo di osservazione, è stato composto, in relazione al tipo di sepoltura prevista ed alla distanza che intercorre tra il luogo di partenza ed il Cimitero di destinazione, conformemente alle prescrizioni previste dall' art. 30 del vigente Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e dalla relativa Circolare ministeriale n. 24/1993 ed in particolare all'Art. 13 della L.R. n. . (Apporre una X al caso corrispondente):

Il feretro è composto da DUPLICE cassa di cui quella interna/esterna di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;

Il feretro è composto da semplice cassa di legno di cui l'interno foderato con contenitore biodegradabile (BARRIERA) autorizzato dal Ministero della Sanità ed idoneo al trasporto delle salme anche per distanze superiori ai 100 chilometri;

Il feretro è composto da semplice cassa di legno il cui interno è privo di materiali non biodegradabili; (solo in caso di trasporto entro i 100 km e di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il cadavere è stato avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e autorizzato dal Ministero della Sanità;

(solo in caso di trasporto superiore ai 100 km e di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il cadavere è stato avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e racchiusa in DUPLICE cassa di cui quella interna/esterna di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;

2) che esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte;

3) che il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore _____ come da autorizzazione del Comune di _____ in data _____ (decreto N° _____);

4) che la movimentazione del feretro ed il trasporto dal Comune di partenza a quello di destinazione viene effettuata avvalendosi di idoneo personale e carro funebre, come sulla domanda di autorizzazione al trasporto il cui impiego è autorizzato ai sensi dell' art. 20 del precitato D.P.R. 285/1990 e ai sensi degli art. 9 e 13 della Legge Regionale n. ;

5) che alla presenza dei familiari del defunto ho personalmente provveduto all' Identificazione del cadavere mediante conoscenza diretta;

6) che a garanzia della Integrità del feretro e del suo contenuto ho apposto, su due delle viti di chiusura del coperchio un sigillo in ceralacca dell' Impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell' impresa stessa), riprodotto con timbro ad inchiostro anche in calce al presente documento.

La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al Cimitero/Crematorio di destinazione. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto .

Copia è detenuta dal Custode Cimiteriale.

.....li Timbro Il dichiarante e incaricato del trasporto
impresa (firma leggibile)

Il sottoscritto _____ addetto alla struttura denominata _____

_____ riceve il feretro sopra indicato il giorno _____

alle ore _____

_____, li _____ Il dichiarante

VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO DI CADAVERE FUORI COMUNE

Dichiarazione di eseguite prescrizioni in conformità all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 e all'art.9 Circ. Min. 24/1993 e alla Legge Regionale n. art. 13 sui trasporti funebri.

Io sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ in Via _____ in qualità di _____ dell' Impresa di Onoranze funebri _____ con sede in _____, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.L.P.S., chiamato ad eseguire il trasporto del cadavere di _____ nato a _____ il _____ e deceduto il _____ dal Comune di _____ al Cimitero del Comune di _____, nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell' art. 358 C. P. e s.m., consapevole della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARO

1) Che il feretro contenente il cadavere del/la defunto/a suddetto/a, trascorso il prescritto periodo di osservazione, è stato composto, in relazione al tipo di sepoltura prevista ed alla distanza che intercorre tra il luogo di partenza ed il Comune di destinazione, conformemente alle prescrizioni previste dall' art. 30 del vigente Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e dalla relativa Circolare ministeriale n. 24/1993 ed in particolare all'Art. 13 della L.R. n. . (Apporre una X al caso corrispondente):

Il feretro è composto da DUPLICE cassa di cui quella interna/esterna di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;

Il feretro è composto da semplice cassa di legno di cui l'interno foderato con contenitore biodegradabile (BARRIERA) autorizzato dal Ministero della Sanità ed idoneo al trasporto delle salme anche per distanze superiori ai 100 chilometri;

Il feretro è composto da semplice cassa di legno il cui interno è privo di materiali non biodegradabili; (solo in caso di trasporto entro i 100 km e di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il cadavere è stato avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e autorizzato dal Ministero della Sanità;

(solo in caso di trasporto superiore ai 100 km e di malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità) il cadavere è stato avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e racchiusa in DUPLICE cassa di cui quella interna/esterna di metallo (zinco) ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo ;

2) che esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte;

3) che il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore _____ come da autorizzazione del Comune di _____ in data _____ (decreto N° _____)

4) che la movimentazione del feretro ed il trasporto dal Comune di partenza a quello di destinazione viene effettuata avvalendosi di idoneo personale e carro funebre, come sulla domanda di autorizzazione al trasporto il cui impiego è autorizzato ai sensi dell' art. 20 del precitato D.P.R. 285/1990 e ai sensi degli art. 9 e 13 della Legge Regionale n. ;

5) che alla presenza dei familiari del defunto ho personalmente provveduto all' identificazione del cadavere mediante conoscenza diretta;

6) che a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto ho apposto, su due delle viti di chiusura del coperchio un sigillo in ceralacca dell' impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell' impresa stessa), riprodotto con timbro ad inchiostro anche in calce al presente documento.

La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al Cimitero/Crematorio di destinazione. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto .

Copia è inviata al comune di partenza, a quello di arrivo.

.....li

Timbro
impresa

Il dichiarante e incaricato del trasporto
(firma leggibile)

Il sottoscritto _____ addetto alla struttura denominata _____

_____ riceve il feretro sopra indicato il giorno _____

alle ore _____

_____, li _____ Il dichiarante

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE NELL'AMBITO DELLO
STESSO COMUNE (art. 9 e 13, L. R.)**

MARCA DA BOLLO

AL Sig. SINDACO del COMUNE di _____

Il Sottoscritto _____ nato a _____
() il _____ residente in _____ ()
Via _____ n° _____ nella qualità di (1)
_____ dell' Impresa Funebre denominata
_____ con sede in _____

() Via _____ N° _____
consapevole che in caso di dichiarazione mendace e falsità negli atti, saranno applicate nei propri confronti le pene stabilite dal Codice Penale come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 2000

CHIEDE

ai sensi degli artt.19, 23, 24 e 30 e seguenti del D.P.R. del 10 settembre 1990, n.285, della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e degli artt. 9 e 13 della L.R. n. L'AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DEL CADAVERE DI:

_____ nato/a a _____
() il _____ in vita residente a _____ ()
in Via _____ N° _____ e deceduto/a in questo Comune il
_____ alle ore _____ in Via _____ N° _____
Il trasporto del cadavere sarà effettuato giorno _____ alle ore _____ per il Cimitero di _____

Nel tragitto è prevista la sosta presso la Chiesa o altro luogo di culto per lo svolgimento della funzione religiosa.

INOLTRE DICHIARO CHE

L'Impresa è regolarmente iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____;

E' munita del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività funebre e del Disbrigo Pratiche;

Il trasporto sarà eseguito da _____ nato a _____ () il _____ e residente a _____ () quale incaricato del trasporto utilizzando il carro funebre contraddistinto dalla targa _____ e munito delle autorizzazioni come previste dalla legge.

Per la movimentazione del Feretro verranno impiegati i seguenti operatori funebri regolarmente assunti come previsto dal CCNL e nel rispetto del D.L.gs 81/2008 integrato dal D.Lgs 106/2009:

Nome e Cognome	Nato a	Il	Residente	Assunto il

_____ li _____

Il Richiedente

(1) Indicare a secondo dei casi : Titolare - Socio - Amministratore - Procuratore - Dipendente - Delegato dell' Impresa di Onoranze Funebri

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E CREMAZIONE DI CADAVERE/ RESTI MORTALI, AL TRASFERIMENTO E ALLA DISPERSIONE/AFFIDAMENTO/SEPPELLIMENTO DELLE CENERI

MARCA
DA BOLLO

Al Comune di _____ ()

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____ cap. _____ documento di
riconoscimento(1) _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____
in qualità di (2) _____, in considerazione della manifestazione di volontà del
defunto o degli aventi titolo di essere cremato e della successiva destinazione delle ceneri, come
risulta dai seguenti atti e documenti allegati(3):

- disposizioni testamentaria del defunto
 volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione
 dichiarazione di volontà resa dal coniuge
 volontà del parente più prossimo, individuato ai sensi del artt. 74, 75, 76 e 77 C.C. è, in caso di concorrenza di più
parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi

CHIEDE

**il rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al
trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppeimento delle ceneri del defunto**

Cognome/Nome _____ nato a _____ il _____;
cittadinanza _____ già residente in vita a _____ in via
_____ n. _____ C.F. _____, deceduto nel Comune
di _____ via _____ in data _____ alle ore _____
Il cadavere sarà trasportato dal Comune di _____ al crematorio sito nel Comune di
_____ previa sosta presso _____ per le esequie, con il
veicolo dell'Impresa _____ di _____ autorizzazione n.
_____, condotto da _____ accompagnato dai necrofori:
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

La cremazione sarà effettuata presso il crematorio sito nel Comune di _____ con
successivo trasferimento delle ceneri nel Comune di _____ per essere destinati a (4):

Affidamento personale a _____, nato a _____ documento di
riconoscimento tipo (1) _____ rilasciato da _____ il _____, che
specifica che conserverà le ceneri del defunto presso la propria abitazione privata sita in _____ alla
via _____ n. _____
sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

Dispersione che sarà effettuata (5), come da apposito verbale che sarà redatto nella circostanza,
a. nell'area definita all'interno del cimitero di _____
b. in area privata fuori dai centri abitati sita in _____
c. in natura, e specificatamente in (6):
 mare lago fiume aria _____

Seppeimento nel Cimitero comunale di _____ ove verranno interrate tumulate

Luogo e data _____

Firma del richiedente

Note per la compilazione:

- 1) Il richiedente allega copia del proprio documento di riconoscimento
- 2) Indicare il grado di parentela o titolo legittimante a richiedere il trasporto
- 3) Allegare la documentazione, in originale o copia conforme, da cui si evince la volontà del defunto
- 4) Barrare la voce corrispondente alla richiesta che si sta effettuando
- 5) Il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, è indicato dall'avente diritto
- 6) Specificare la località

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E CREMAZIONE DI CADAVERE/ RESTI MORTALI, AL TRASFERIMENTO E ALLA DISPERSIONE/AFFIDAMENTO/SEPPELLIMENTO DELLE CENERI

MARCA
DA BOLLO

Comune di _____
Il Responsabile del Servizio/Ufficio

Vista l'istanza prodotta in data _____ dal Sig./ra _____ nato/a _____ il _____ cittadinanza _____ residente a _____ in ordine al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri del defunto _____ nato a _____ il _____ cittadinanza _____ già residente in vita a _____ in via _____ n. _____ C.F. _____, deceduto nel Comune di _____ in data _____ alle ore _____;

AUTORIZZA

Il trasporto del cadavere/resti mortali di _____, come sopra generalizzato, dal Comune di _____ al crematorio sito nel Comune di _____ previa sosta presso _____ per le esequie, con il veicolo dell'Impresa _____ avente sede legale in _____ autorizzazione n. _____, targato _____ condotto da _____ accompagnato dai necrofori:

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

N.B. Il veicolo che trasporta il feretro può raggiungere il luogo finale di destinazione anche senza l'accompagnamento degli altri necrofori, purchè ad accoglierlo ci sia un numero adeguato di operai per le necessarie operazioni.

Luogo e data _____, _____

Il Responsabile del Servizio/Ufficio

L'Ufficiale di Stato Civile

Vista l'istanza prodotta in data _____ dal Sig./ra _____ in ordine al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e cremazione di cadavere/resti mortali, al trasferimento e alla dispersione/affidamento/seppellimento delle ceneri del defunto _____; Vista la documentazione prodotta in ordine alla manifestazione di volontà del defunto o degli aventi titolo di essere cremato e della successiva destinazione delle ceneri; Visto il certificato del medico della ASP che nulla Osta alla cremazione;

AUTORIZZA

la cremazione del cadavere/resti mortali di _____ presso il crematorio sito nel Comune di _____ con successivo trasferimento delle ceneri nel Comune di _____ per essere destinate a (1) :

Affidamento personale a _____, nato a _____ documento di riconoscimento tipo(2) _____ rilasciato da _____ il _____, che specifica che conserverà le ceneri del defunto presso la propria abitazione privata sita in _____ alla via _____ n. _____

sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.

Dispersione che sarà effettuata, come da apposito verbale che dovrà essere consegnato entro tre giorni a questo Ufficio di Stato Civile,

a. nell'area definita all'interno del cimitero di _____

b. in area privata fuori dai centri abitati sita in _____

c. in natura, e specificatamente in:

mare lago fiume aria(3) _____

Seppellimento nel Cimitero comunale di _____, ove verranno interrate tumulate

Luogo e data _____, _____

L'Ufficiale di Stato Civile

Note per la compilazione:

- 1) Barrare la voce corrispondente alla richiesta che si sta effettuando
- 2) Indicare gli estremi del documento di riconoscimento dell'affidatario
- 3) Specificare la località

VERBALE DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
 il _____, incaricato della dispersione in qualità di _____,
 consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
 dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
 28/12/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445 del
 28/12/2000;

DICHIARO CHE

Oggi _____ alle ore _____ presso (indicare area)

sono state disperse dal/la signor /a (nome e cognome) _____
 nato/a _____ il _____ residente in via _____
 _____ a _____ le ceneri provenienti dalla cremazione della salma di
 _____ nato/a a _____ il _____
 _____ deceduto/a a _____ il _____
 Eventuali altre annotazioni _____

DICHIARO CHE

Al fine di evitare l'abbandono in natura dell'urna vuota

- la stessa sarà trattenuta e conservata dai familiari
 la stessa sarà smaltita secondo gli obblighi di legge dai familiari
 la stessa sarà consegnata presso gli uffici siti nel Cimitero di _____ previa
 asportazione della targhetta e presentazione del presente verbale

Il presente verbale viene redatto in triplice copia che si provvederà a consegnarle una agli atti
 d'ufficio dell'Impresa, una consegnata al Comune di _____ la terza a chi ha
 richiesto la dispersione.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali
 raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del
 procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li _____

L'incaricato
 Firma
